



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Sebastiano Zerbone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Casalnuovo di Napoli alla via Roma n° 176, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Aievola, Giuseppe Esposito e Alessandro Romito, domiciliata presso lo studio dei difensori a Pomigliano d'Arco (NA) alla via Leonardo da Vinci n°57

attrice

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_2**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Falletti, domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Giovanni Severano n. 32

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 20.9.2024.

Per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24.9.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** (d'ora innanzi anche "**Pt_1** [...] ", o "*l'attrice*") ha convenuto in giudizio il **Controparte_2** ("**Consorzio**", o "*la convenuta*"), esponendo, in sintesi, che:

- (i) **Parte_1** società operante nel settore dell'installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici navali, è entrata a far parte del **Controparte_2** attivo nell'ambito di commesse e ordini riconducibili a Fincantieri S.p.A., il 7.5.2021;
- (ii) Il **CP_2** ha trasmesso all'attrice l'ordine n. 21.061 Rev. 0, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di impianto ELE CM relativo alla costruzione 6265, con indicazione delle lavorazioni, delle quantità e dei prezzi concordati, nonché della modalità di pagamento: corresponsione del 90% dei lavori eseguiti, subordinatamente all'accettazione dei SAL da parte della committente, con trattenuta del 10% a garanzia;
- (iii) **Parte_1** ha regolarmente trasmesso la documentazione comprovante l'attività svolta; il **CP_2** ha quindi emesso i relativi stati di avanzamento lavori e autorizzato la fatturazione;
- (iv) numerose fatture emesse tra novembre 2021 e agosto 2022 sono state pagate applicando la trattenuta del 10% a garanzia, sicché **Parte_1** è rimasta creditrice della somma di € 50.046,12 a tale titolo;
- (v) quanto alle successive fatture n. 51 del 30.9.2022, n. 56 del 17.10.2022 e n. 65 del 5.12.2022, pur essendo state emesse al 90% dei lavori effettuati secondo le modalità contrattuali, il **CP_2** ha versato soltanto l'80% degli importi fatturati, lasciando insoluto l'ulteriore importo di € 12.312,27;
- (vi) a seguito dell'ulteriore ordine n. 22.147 Rev. 0 del 7.9.2022, avente ad oggetto integrazioni della fornitura e installazione dell'impianto **CP_4**, l'attrice ha eseguito ulteriori lavorazioni, accettate senza tuttavia ottenere la conseguente autorizzazione al pagamento; è dunque creditrice della ulteriore somma di € 19.031,86, come da fattura n. 32 del 9.5.2023;
- (vii) nel complesso, il credito azionato per lavorazioni eseguite e non integralmente pagate viene indicato in € 80.461,00, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002;
- (viii) ancora, **Parte_1** ha incontrato rilevanti difficoltà nell'esecuzione delle proprie attività a causa di persistenti omissioni del **CP_2**, consistite, in particolare, nella mancata o ritardata messa a disposizione di documentazione tecnica, carpenteria, cavi, materiali e attività preliminari necessarie al prosieguo dei lavori; il che trova conferma nelle numerose comunicazioni *e-mail* inviate nel periodo compreso tra maggio 2021 e ottobre 2022;
- (ix) **Parte_1** ha comunque mantenuto in cantiere un numero significativo di operai, regolarmente inquadrati e retribuiti, per tutto il periodo delle lavorazioni, pur non potendone utilizzare pienamente la prestazione a causa degli asseriti inadempimenti del **CP_2**;
- (x) da tale situazione è conseguito un danno economico, quantificato dall'attrice in almeno € 120.000,00, rappresentato sia dagli stipendi corrisposti a personale non utilmente impiegato per diversi giorni, sia dalla necessità di modificare il programma produttivo, con conseguenti disagi organizzativi e costi aggiuntivi;
- (xi) le lavorazioni sono sempre state accettate, verificate e vidimate e non sono state mosse contestazioni nei suoi confronti.

L'attrice ha chiesto quindi l'accertamento del proprio credito e la condanna del **CP_2** al pagamento delle somme dovute per le lavorazioni eseguite, nonché l'accertamento dell'inadempimento della convenuta e la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi, rivalutazione, spese e ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia.

Si è costituito in giudizio il **CP_2**, evidenziando, in sintesi, che:

- (i) **Parte_1** ha acquisito gli ordini oggetto di causa esclusivamente in ragione della propria qualità di consorziata del **Controparte_2** sicché il rapporto controverso va ricondotto al quadro statutario e regolamentare consortile, oltre che alle condizioni dei singoli ordini affidati;
- (ii) la domanda è improponibile o comunque il Tribunale adito incompetente, alla luce della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 dello Statuto consortile, che devolve le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto consortile a un Collegio arbitrale;
- (iii) nel merito, gli ordini n. 21.061 e n. 22.147 subordinano l'esecuzione delle lavorazioni e il pagamento dei corrispettivi al rispetto delle condizioni dell'appalto Fincantieri, alla verifica degli stati di avanzamento lavori e, in particolare, all'accettazione dei SAL da parte del cliente finale;
- (iv) la somma di € 50.046,12, rivendicata dall'attrice quale trattenuta del 10%, è stata legittimamente trattenuta a garanzia, non essendo intervenuta, per effetto dell'inadempimento di **Parte_1** la liberazione della garanzia da parte di Fincantieri;
- (v) l'ulteriore importo di € 12.312,27, riferito alla trattenuta operata sulle fatture indicate in citazione, è imputabile ai costi di *factoring* sostenuti dal **CP_2** per conto della consorziata e rimborsabili in base al regolamento consortile;
- (vi) quanto alla somma di € 19.031,86 relativa all'ordine n. 22.147, nessun pagamento è dovuto, poiché la stessa attrice ha riconosciuto la mancata emissione di autorizzazione al pagamento e, dunque, il mancato avveramento della condizione prevista dagli ordini;
- (vii) **Parte_1** ha abbandonato nel novembre 2022 il cantiere relativo alla costruzione C6265, lasciando le lavorazioni incompiute o inesattamente eseguite;
- (viii) a causa di tale condotta, il **CP_2** è stato costretto ad affidare ad altre imprese il completamento e il rifacimento delle lavorazioni, sostenendo costi addebitati all'attrice;
- (ix) **Parte_1** si è dedicata a lavorazioni relative alla nave C6238, in violazione dell'obbligo di non concorrenza gravante sulla consorziata; tale condotta ha determinato dapprima il rigetto del recesso comunicato da **Parte_1** e poi la deliberazione di esclusione della società dal **CP_2** ;
- (x) la domanda risarcitoria di **Parte_1** è generica, indimostrata e priva di prova sia quanto all'*an debeatur*, sia quanto al *quantum debeatur*, sia quanto al nesso causale tra le condotte del **CP_2** e i danni lamentati;

(xi) in via riconvenzionale, **Parte_1** va condannata al pagamento di € 157.593,42, di cui € 151.001,00 per costi di rifacimento e completamento delle lavorazioni ed € 6.592,42 per costi di *factoring*, oltre interessi e accessori.

Scambiate le memorie *ex art. 171-ter c.p.c.*, all'udienza dell'11.6.2024 la Giudice, ritenuto di dover decidere sulla eccezione preliminare di improponibilità o incompetenza formulata dalla convenuta, ha fissato udienza per il trattenimento della causa in decisione al 27.11.2024. Tale udienza è stata poi differita al 3.7.2025, al 18.2.2026 e, infine, dal Giudice nuovo assegnatario del fascicolo, al 16.7.2026. All'esito di tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso, deve innanzitutto esaminarsi quanto previsto dallo statuto del **CP_2**, depositato dalla convenuta.

L'articolo 23, rubricato “*arbitrato*”, prevede che: “*ogni vertenza che potesse eventualmente insorgere tra i Consorziati ed il CP_2 tra Consorziati stessi, tra essi e gli organi consortili, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto consortile sarà deferita, nei casi ammessi dalla legge, al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da [...]. Il Collegio giudicherà inappellabilmente secondo diritto senza l'osservanza delle norme di rito. Il rispetto del principio del contraddittorio sarà assicurato consentendo semplicemente alle parti di fornire elementi di giudizio o di prova entro quindici giorni da quando le parti avranno avuto notizia della costituzione del Collegio. Il Collegio sarà libero di assumere qualsiasi mezzo di prova senza osservanza di formalità e dovrà emettere il lodo entro tre mesi dalla sua costituzione. Detto termine è ridotto a trenta giorni nel caso in cui la questione dedotta in arbitrato abbia influenza diretta sui lavori o sulle forniture in corso ed il giudizio sarà inappellabile. I Consorziati si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione del lodo come se esso costituisse un'obbligazione assunta da essi stessi. Le parti dichiarano di fare proprie le decisioni degli arbitri [...] e dispensano il Collegio dalla motivazione, intendendo conferire agli arbitri il mandato di determinare gli elementi per la soluzione della controversia*”.

Ora, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la differenza tra arbitrato rituale e irrituale “*va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell'arbitrato irrituale, esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà*” (Cass. civ., Sez. I, 7.3.2024, n. 6140). Inoltre, si è affermato, “*ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio*” (Cass. civ., Sez. I, 2.12.2015, n. 24558).

Nel caso di specie, l'esplicito impegno delle parti a “*dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un’obbligazione assunta da essi stessi*” depone per la natura negoziale dell’incarico conferito agli arbitri: le parti si sono impegnate a considerare definitivo e vincolante il lodo, in quanto espressione della propria volontà. Tale qualificazione, del resto, è stata riconosciuta da attrice e convenuta nei rispettivi scritti difensivi.

Ad avviso del CP_2, in forza di tale clausola la domanda attorea sarebbe “*improponibile*”.

Occorre soffermarsi sulle difese articolate sul punto da parte di Parte_1

Quest’ultima ha sempre riconosciuto di avere fatto ingresso nel CP_2 convenuto, con comunicazione di accettazione “*a seguito di richiesta inviata su indicazioni del consorzio*” (prima memoria istruttoria, p. 1).

Parte_1 sostiene, tuttavia, che la clausola compromissoria avrebbe dovuto essere accettata e sottoscritta, dal momento che essa introduce “*una previsione speciale poiché affida ad arbitri la risoluzione delle controversie future*” (cfr. comparsa conclusionale Parte_1).

Ora, in disparte il fatto che, come provato dalla convenuta, Parte_1 fosse pienamente a conoscenza dello statuto prima dell’introduzione del presente giudizio (come si desume dal richiamo alle clausole statutarie contenuto nelle comunicazioni stragiudiziali indirizzate al CP_2), l’attrice parrebbe appellarsi al disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 e, quindi, alla necessaria specifica sottoscrizione della clausola istitutiva dell’arbitrato irrituale. La giurisprudenza di legittimità è tuttavia pacifica nel ritenere che “*la clausola compromissoria rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. solo se istitutiva di arbitrato rituale*”, difettando in tal caso il carattere compromissorio o comunque derogabile della competenza dell’autorità giurisdizionale (per es. Cass. civ., Sez. II, 5.6.2025, n. 15095).

L’attrice afferma inoltre che, dal momento che al CP_2, come ad ogni società senza scopo di lucro, non si applicherebbe l’arbitrato societario, “*non è ammissibile [...] la devoluzione ad arbitri per la risoluzione di controversie insorgenti o sorte*”.

Il rilievo, di nuovo, non è condivisibile: al cospetto di un CP_2 con attività esterna, l’inapplicabilità della speciale disciplina dettata in tema di arbitrato societario non implica alcuna “*inammissibilità*” della clausola compromissoria, la quale, semmai, deve ritenersi assoggettata alle norme comuni in tema di arbitrato.

Ancora, l’attrice afferma che la clausola sarebbe “*nulla e quindi inapplicabile*” poiché “*essendo astratta e generica non è attuabile ai rapporti ed alle controversie che hanno nel vincolo principale unicamente un presupposto storico ma sono poi in pratica regolamentati separatamente*”. Parte_1 pare dunque sostenere – non tanto l’invalidità, quanto piuttosto – l’inapplicabilità della clausola alla controversia *sub iudice*: l’adesione al CP_2 sarebbe un mero antecedente storico, estraneo alla *causa petendi*.

Il rilievo è, ancora una volta, infondato. La clausola compromissoria, si è innanzi osservato, ha per oggetto le controversie inerenti “*all’esecuzione del contratto consortile*”. Come si evince dal suo statuto,

oggetto del CP_2 è “lo sviluppo e il potenziamento delle capacità economiche produttive dei singoli partecipanti [...] i quali continueranno a gestire, in perfetta e assoluta autonomia patrimoniale e finanziaria la propria attività imprenditoriale. Nell’interesse dei consorziati il CP_2 potrà svolgere attività di promozione, coordinamento ed assunzione di commesse per l’esecuzione dei lavori nell’ambito della cantieristica navale-industriale-civile e conseguentemente partecipare, assumere ed eseguire appalti pubblici e privati”. Il regolamento allegato allo statuto disciplina – tra l’altro – la “gestione dei contratti” e, in particolare, le modalità di assegnazione alle consorziate delle opere acquisite dal CP_2 (cfr. art. 1), la “direzione tecnica” delle opere assegnate, la “fatturazione”, i “pagamenti”, ecc.

Ora, sin dal proprio atto introduttivo, Parte_1 a fondamento delle proprie pretese, ha riferito di essere “entrata a far parte del Controparte_2”, il quale “opera su ordini e commesse Fincantieri S.p.A.”. In effetti, entrambi gli “ordini” depositati da Parte_1 pongono esplicito riferimento ad appalti stipulati tra Fincantieri e il Controparte_2

Non vi è dubbio, quindi, che gli “ordini” inviati a Parte_1 costituiscano semplice attuazione di quanto previsto nel contratto consortile.

Può dunque ribadirsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione in una vicenda sovrapponibile alla presente: “La clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile non va riferita alle sole controversie derivanti dal contratto sociale ma si estende anche a quelle relative all’assegnazione di lavori alle consorziate e alla successiva loro esecuzione, posto che l’affidamento delle opere non assurge ad autonomo contratto a prestazioni corrispettive fra l’ente consortile e le imprese aderenti, configurandosi, piuttosto, quale mero atto esecutivo del predetto contratto sociale, mediante il quale l’ente ripartisce tra le consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto la competenza del collegio arbitrale sulla controversia afferente la pretesa di pagamento avanzata nei confronti di un CP_2 da parte di una banca cessionaria del credito dovuto ad una cooperativa consorziata in relazione a lavori edili ad essa affidati in virtù del rapporto sociale)” (Cass. civ., Sez. VI - 1, 23.10.2017, n. 25054).

Nel caso di specie, in altre parole, il rapporto consortile non costituisce un mero presupposto di fatto dell’assegnazione, ma il fondamento della stessa; e a poco rileva, come anche riconosciuto dal Giudice di legittimità nella pronuncia appena citata, che gli atti di affidamento dei lavori alla consorziata non richi amino esplicitamente la clausola compromissoria.

Per quanto esposto, l’eccezione pregiudiziale formulata dalla convenuta deve essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, a parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, nei seguenti termini:

Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 814,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.127,00
<u>Compenso tabellare (valori minimi)</u>	<u>€ 4.217,00</u>

P.Q.M.

Il Tribunale di La Spezia, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. Dichiara l'improcedibilità della domanda attorea in ragione della convenzione di arbitrato irrituale;
2. Condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta, da quantificarsi in € 4.217,00, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a La Spezia, il 27.8.2026

Il Giudice
Sebastiano Zerbone